

Io scrutatore col segretario, chiamati dalla legge, abbiamo scritto il nome di ciascun elettore che si presentava, e ne accertavamo la votazione.

Or dunque la Camera è chiamata a dire se, quando il riscontro è fatto, quando la votazione è stata regolare, quando non c'è dubbio nè sul numero dei votanti, nè su quello delle schede, quando non c'è nessun broglio elettorale; ma il segretario e lo scrutatore, forse perchè non pensarono di farlo, o perchè non hanno compreso l'articolo della legge, o perchè hanno creduto di passarvi sopra, o per altro motivo ch'io non voglio indagare, invece di mettere la loro firma al margine, hanno scritto il nome degli elettori che si presentano alla votazione, ed apposta la loro firma in piè della lista, è violato l'articolo 82? Questa è la quistione che presento alla Camera e che ritengo debba essere risolta favorevolmente alla mia opinione.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini vuol continuare il suo discorso?

CAVALLINI. No, ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha date, ed insisto sulla prima mozione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Signori, credete pure che quest'elezione è il cavallo di Gonnella: ne ha dei vizi a bizzeffe, oltre a quelli che furono indicati dall'onorevole Cavallini. Io non ho mai visto un'elezione di questo genere.

Figuratevi che eravamo già bene inoltrati nell'anno 1863, e tuttavia si vollero ancora usare le liste elettorali del 1861.

Ogni anno vi devono essere delle liste nuove; se si prendono liste dell'anno precedente, si possono anche prendere liste di dieci anni prima. Che scandalo è mai questo? Chi ha dato all'ufficio elettorale di quel collegio il diritto di servirsi di quelle liste? Dicono, esservi un decreto del luogotenente: e l'onorevole relatore soggiunge che non vuole trattare la questione della validità di quel decreto, perchè la Camera ha già deciso pel sì.

L'onorevole relatore la sbaglia grandemente. La Camera ha deciso che il decreto del luogotenente dovesse valere per le prime elezioni, perchè vennero le elezioni generali senza che ci fosse stato il tempo di rivedere le liste.

Se allora le vecchie liste hanno potuto servire, si fu per la legge della necessità, la quale prevale su ogni altra legge; ma qui c'è la legge della necessità? Non si è avuto tempo di formare liste regolari? È unicamente una preferenza che si è voluto dare alle antiche liste, preferenza che non può essere giustificata, che non può essere spiegata senza supporre qualche secreto intento non conforme alla legge, non degno di essere dalla Camera approvato.

Qui dunque vi è nullità evidente; non possono prendere parte all'elezione che coloro che sono iscritti nelle liste elettorali dell'anno in cui si fa l'elezione.

Nelle liste elettorali dell'anno 1863 non risulta che fosse iscritto nessuno di quelli che hanno preso parte

a quest'elezione; non si è mai presentato alla decisione del Parlamento un caso così chiaro per annullare l'elezione. Ma si commetteva ancora un altro errore non meno grave.

In quelle liste era compresa una ventina d'uomini che non potevano farne parte. Si disse: la cosa è stata giudicata; una volta che la lista è stata approvata, essa non può più essere censurata. Ma come? Si saranno messi nelle liste dei ragazzi di dieci o dodici anni, si saranno messi dei nullatenenti, si saranno messi persino dei forestieri, e si può chiamare questa, cosa giudicata?

Signori, questo è un grandissimo errore. Non si può obbiettare contro le liste salvo colla scorta di documenti precisi, degni di fede, i quali provino gli errori commessi nelle liste medesime; ma se realmente si prova che vi fu abuso, che l'autorità si è condotta male, che essa si è preso l'arbitrio d'introdurre nelle liste persone che la legge non ammette, evidentemente voi non fareste rispettare la legge elettorale, che è la più importante delle leggi, se lasciaste che i sindaci facciano le liste elettorali a loro beneplacito.

Pensate, o signori, a quello che potrebbe accadere. Potrebbe accadere che noi fossimo rimpiazzati da una Camera, la quale, ben lungi dall'essere l'espressione del voto degli elettori, non sarebbe che l'espressione di un 5000 o 6000 sindaci congiurati a mettere il paese sottosopra. Questo è un assurdo. Nello stesso modo in cui se io fui erroneamente ommesso, faccio istanza per la rettifica della lista e, quando ho ottenuta la mia dichiarazione che prova che io fui pregiudicato nei miei diritti, quantunque la lista sia già approvata e sia già nelle mani del presidente dell'ufficio, io mi presento col mio decreto e mi faccio ammettere a votare, come dice espressamente la legge; nello stesso modo che si ammette a votare contro le liste quello che fu ingiustamente dalle liste espulso, si debbe del pari escludere dalla votazione quello che fu erroneamente, evidentemente contro la legge, in violazione della legge iscritto.

Ecco dunque due motivi di nullità ben chiari.

Viene ora l'altro motivo di nullità sul quale si è fermato dapprima l'onorevole Cavallini. Egli disse: fu proclamato a deputato un onorevole cittadino il quale aveva tal qualità che lo rendeva incompatibile con quella di deputato.

Ma, dice l'onorevole relatore, il quale si è incaricato d'esprimere e di propugnare l'opinione di una parte del suo ufficio (cioè l'opinione contraria a quella che fu legalmente dall'ufficio manifestata), questo signor Majorana era dimesso da impiegato in aspettativa.

Signori, io vi prego di portare la vostra seria attenzione su questa questione, e vi prego di ricordarvi di precedenti ben noti, perchè io capisco il senso che la mia obiezione farà a quegli onorevoli che seggono nel banco dei ministri.

Quando si dice che un ministro può prestarsi a qualche maneggio, può usare anzi un po' di compiacenza, capisco che ripugna, è una ipotesi che sarebbe meglio